

| N. | DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | INDIRIZZO | CITTA' | CAP |
|-----|--|----------------|---|------------------------------|-------|
| 231 | Istituto neurologico Carlo Besta | 01668320151 | Via Celoria, 11 | Milano | 20133 |
| 232 | Istituto Paracelso | 04218481002 | Via Oreste Regnoli, 8 | Roma | 00152 |
| 233 | Istituto Pasteur Fondazione Cenci – Bolognetti | 80201430586 | P.le Aldo Moro, 5 | Roma | 00185 |
| 234 | Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) | 02141980157 | Via Clerici, 5 | Milano | 20121 |
| 235 | Istituto per la storia del movimento cattolico Paolo VI | 80437930581 | Via Conciliazione, 1 | Roma | 00193 |
| 236 | Istituto Piemontese per la Storia della resistenza e della società contemporanea | 80085600015 | Palazzo dei Quartieri – Via del Carmine, 13 | Torino | 10122 |
| 237 | Istituto scientifico di chimica e biochimica | 01110900154 | Via G. Colombo, 81 | Milano | 20133 |
| 238 | Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani | 80101410159 | Viale E. Forlanini, 23 | Milano | 20134 |
| 239 | Istituto superiore Mario Boella | 97600940015 | Via P. C. Boggio | Torino | 10138 |
| 240 | Lega italiana per la lotta contro i tumori | 80118410580 | Via A. Torlonia, 15 | Roma | 00161 |
| 241 | Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo | 06407440012 | Via Montebello, 22 | Torino | 10124 |
| 242 | Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche | 01193680103 | P.le S. Giacomo, 3 | Santa Margherita Ligure (GE) | 16038 |
| 243 | Società filosofica italiana | 97009070588 | Via Nomentana, 118 | Roma | 00100 |
| 244 | Società geografica italiana | 01588020584 | Via della Navicella, 12 | Roma | 00184 |
| 245 | Società internazionale per lo studio del medioevo latino | 94011440487 | Via Colleramole, 11 | Impruneta (FI) | 50023 |
| 246 | Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza | 81008820441 | Via Migliorati, 2 | Fermo (AP) | 63023 |
| 247 | Venice international university | 94027420275 | Calle Isola di San Servolo, 1 | Venezia | 30100 |

23A06300

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 settembre 2023.


Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall'intervento settoriale «patate» del Piano strategico della PAC (PSP).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i



regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l'art. 42, lettera *f*), che stabilisce come ambiti di applicazione del regolamento anche i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI, tra i quali le patate;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Considerato che nel Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione, è stato deciso dalla autorità italiane di destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore delle patate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e retifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, e in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, concernente disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108, concernente «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle

associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e di modifica del decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2022, n. 480156 recante «Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2115, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) «Organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali e Agea organismo pagatore;

d) «Regione»: la regione o la provincia autonoma nel cui territorio l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori realizza il maggior valore di produzione commercializzata;

e) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale;

f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

g) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;

i) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 47, paragrafo 2, lettera *f*), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;



k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilità definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo;

m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base;

n) «tipo di spesa»: spesa sostenuta per un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato;

o) «socio produttore»: una persona fisica o giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;

p) «sottoprodotto»: un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato.

TITOLO II

RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI PATATICOLI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

Art. 2.

Riconoscimento delle OP e AOP

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto patate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1108.

2. Il Ministero e le regioni riconoscono le associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1108.

Art. 3.

Esternalizzazione

1. Le AOP e le OP, in conformità con l'art. 155 del regolamento n. 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, ivi compresi i propri associati, una delle proprie attività, a eccezione della produzione.

2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente al prodotto conferito dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.

Art. 4.

Periodo minimo di adesione per l'attuazione del programma operativo

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.

2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.

Le OP/AOP provvedono a comunicare all'organismo pagatore e alla regione competente, unitamente alla presentazione del programma operativo, i provvedimenti di espulsione dei produttori soci. Il socio espulso per motivi connessi all'attuazione dei programmi operativi non può partecipare ad un programma operativo di altra OP/AOP fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.

TITOLO III

GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 5.

Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata

1. Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

2. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato ogni anno sulla base del VPC ottenuto nel periodo di riferimento dalla compagine sociale, comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche nel sistema informativo di cui all'art. 16.

3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.



4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN:

a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;

b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.

5. Le regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 4 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente, al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.

6. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento deve essere verificato dalla regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo e, annualmente, in occasione dell'approvazione delle sue modifiche annuali.

7. Il valore della produzione commercializzata deve essere comprovato da documentazione contabile.

8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.

Art. 6.

Programmi operativi e modifiche per le annualità successive

1. Le OP e le AOP riconosciute presentano la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da tre a cinque anni, alla regione come definita all'art. 1, lettera d) del presente decreto, entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici e inserita nel sistema operativo di cui all'art. 16 entro il 15 novembre successivo.

2. Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

3. I tipi di intervento e gli interventi ammissibili nei programmi operativi dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano strategico nazionale. Con circolare del Ministero sono adottate le procedure operative, i valori massimi e gli importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili.

4. La domanda di modifica dei programmi operativi, relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 20 ottobre di ciascun anno, completa degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 16.

5. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 4, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;

b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma operativo, può essere estesa o ridotta coerentemente alla durata stabilita all'art. 50, paragrafo 2 del regolamento di base.

6. Le regioni, svolte le opportune verifiche e i controlli di cui all'art. 14 del presente decreto, assumono una specifica decisione in merito ai programmi operativi e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento.

7. Le regioni comunicano al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno successivo la decisione di cui al comma 6 al Ministero, all'OP/AOP e all'organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, e il fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.

Art. 7.

Modifiche in corso d'anno

1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica del programma esecutivo annuale al più tardi entro il 31 agosto di ciascun anno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni.

2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente giustificati, non può comportare la riduzione di oltre il 30% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso. Fatte salve cause di forza maggiore, si applica il comma 4 dell'art. 17;

b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:

inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi, tipi di intervento e/o interventi;

variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato.

3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

4. Nelle more della decisione della regione le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica, possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonché all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.

5. Le regioni, applicando le disposizioni contenute nell'allegato I, svolgono le opportune verifiche e i controlli previsti dall'art. 14 del presente decreto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attività e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda di modifica.



6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento, già segnalate e controllate dall'organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.

7. Fatta salva la congruità della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera *b*) secondo punto, le modifiche riferibili a operazioni già approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. La regione comunica all'OP/AOP l'esito della propria valutazione entro il 31 gennaio successivo.

8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al più tardi, entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma operativo:

a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;

b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento e la sua finalità, il fornitore e l'importo della spesa approvata;

c) una rimodulazione finanziaria relativamente a:

spese indicate nel programma operativo e approvate per il loro importo complessivo, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte;

assestamenti di spesa per gli interventi e i tipi di spesa già approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera *b*) secondo punto.

Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.

9. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 15 ottobre dell'anno in corso, l'ammontare delle spese complessivamente approvate per ciascuna OP/AOP a seguito della modifica in corso d'anno.

Art. 8.

Programmi operativi delle AOP

1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1 del regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare il programma operativo alla regione in cui sono riconosciute.

2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e può includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori.

3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'art. 51, paragrafo 1, lettera *b*) del regolamento UE 2021/2115.

4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo

delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 6 del regolamento UE n. 2021/2115.

In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.

L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.

5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP è riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.

Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, secondo capoverso del reg. UE 2022/126.

6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.

Art. 9.

Domande di aiuto

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, secondo le indicazioni fornite dall'organismo pagatore stesso. La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'organismo pagatore.

2. Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione.

3. Le richieste di anticipo di cui all'art. 15-*bis* del regolamento delegato (UE) 2022/127 sono presentate all'organismo pagatore una volta all'anno entro il 31 ottobre. La garanzia finanziaria necessaria per l'accesso all'anticipo e i relativi controlli dovranno essere in linea con i suggerimenti periodicamente emanati insieme da Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm.

4. L'organismo pagatore comunica al Ministero entro il 28 febbraio successivo alla presentazione delle domande l'importo della spesa rendicontata da ciascuna OP/AOP ai fini dell'ammissibilità all'aiuto.



Art. 10.

Aiuto unionale

1. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 6, comma 7 e inerenti all'entità delle spese approvate, entro il 5 febbraio dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del *plafond* assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.

2. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 7, comma 9 e inerenti all'entità delle spese approvate, entro il 30 ottobre dell'anno di realizzazione del programma informa le regioni e gli organismi pagatori in merito all'impegno del *plafond* assegnato al settore e, conseguentemente, all'incidenza dell'aiuto unionale che si determinerebbe in tali condizioni.

3. Il Ministero, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4 pervenute dagli organismi pagatori, determina l'incidenza percentuale dell'aiuto finanziario dell'Unione spettante ai beneficiari nel rispetto dei limiti di cui all'art. 68 del regolamento di base e del *plafond* dell'aiuto unionale a valere per l'anno oggetto di domanda. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari. Tale determinazione è comunicata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, alle regioni e agli organismi pagatori per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE CRISI E GESTIONE DEI RISCHI PREVISTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI

Art. 11.

Tipi di intervento applicabili

Al fine di prevenire le crisi e gestire i rischi che sovravvengono sui mercati, le OP e le AOP possono attivare nell'ambito dei programmi operativi uno o più dei seguenti tipi di intervento:

a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;

b) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;

c) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita;

d) assicurazione del raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;

e) sostegno per le spese amministrative di creazione, costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;

f) fornitura di servizi di orientamento (*coaching*) ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori.

Art. 12.

Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato

I prodotti ritirati possono essere destinati esclusivamente alla distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, lettera *f)* del regolamento di base e dell'art. 27 del regolamento delegato.

Art. 13.

Ritiri destinati alla beneficenza

1. I prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita sono conferiti a enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA e iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, paragrafo 2 del regolamento delegato, in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.

TITOLO IV

CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

Controlli

1. Le regioni effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio regionale, per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche.

2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e sui relativi soci, sulle AOP con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:

a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;

b) della ammissibilità delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti.

Altresì, gli organismi pagatori effettuano controlli *in loco* sulle OP e sulle aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli *in loco*.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro, nonché gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli *in loco*.

Sono, altresì, di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, effettuati sul proprio ter-



ritorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficenza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare, che comunque non può essere inferiore al 10%.

3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:

a) la tipologia e le modalità di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 16, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;

b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.

4. A complemento dei controlli amministrativi, gli organismi pagatori eseguono controlli *in loco* presso le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato. I controlli *in loco* vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni.

5. Gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli elementi ritenuti necessari.

Ogni operazione di controllo amministrativo o *in loco* deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti e ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli *in loco* il verbale deve contenere una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:

a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;

b) il nome e le funzioni delle persone presenti;

c) gli obiettivi, i tipi di intervento e gli interventi realizzati e i documenti controllati, compresi la pista di *audit* e gli elementi di prova verificati; e

d) i risultati del controllo.

Il verbale deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.

6. Le regioni e gli organismi pagatori garantiscono in particolare che:

a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o unionale o dal PSN possano essere verificati;

b) le autorità nazionali competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente le verifiche;

c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti.

7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto è respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione

di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo *in loco*.

Art. 15.

Autorità incaricata delle comunicazioni

1. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA coordinamento, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dal Piano strategico nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.

2. L'AGEA trasmette al Ministero copia delle comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 16.

Informatizzazione delle informazioni

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le regioni, il Ministero, le OP, le AOP e i loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dal Piano strategico nazionale.

2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le province autonome.

3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:

a) le compagini sociali;

b) le domande di riconoscimento inviate al Ministero;

c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;

d) le domande di aiuto, comprese quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.

4. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17, sono rigettate le domande non complete o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.

5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti all'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.

8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalità del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono presentate alle rispettive amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle stesse fornite.



Art. 17.

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui alle disposizioni in materia di sanzioni riguardanti la politica agricola comune, nonché le altre eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.

2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell'organismo pagatore.

3. Se un'organizzazione di produttori non fornisce, o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi informazione richiesta dalla regione, dall'organismo pagatore o dal Ministero, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui alla normativa nazionale.

4. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 30% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.

5. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene recuperato. Tuttavia, l'aiuto non è recuperato a condizione che:

a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione e

b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o rispettivi soci almeno fino al termine del periodo di ammortamento. (uniformato ortofrutta).

6. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste.

7. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla regione o dall'organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Art. 18.

Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. I successivi aggiornamenti e le integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Art. 19.

Norme finali e transitorie

1. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.

2. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel decreto e nei relativi allegati corrisponda a un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.

Art. 20.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) 2115/2021, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto.

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 22.

Abrogazioni

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022, n. 480156 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2024.

Roma, 27 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1497

AVVERTENZA:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20367>

23A06301

